



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

Area Polizia Locale e Sicurezza

Prot. n. 2/5/5/95/2 -I6 (progr. 9261 – p.gen. 241383)

OGGETTO: Divieto e regolamentazione dell'utilizzo di petardi ed accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale nel periodo dal 30 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017.

IL SINDACO

Preso atto che in occasione del prossimo Capodanno sono prevedibili i tradizionali festeggiamenti da parte della cittadinanza che coinvolgeranno l'intero territorio comunale;

ritenuto verosimile che nell'occasione possano essere impiegati petardi, mortaretti e artifici simili, nonché fuochi pirotecnici di vario genere anche in orari diversi ma attigui alle tradizionali celebrazioni del Capodanno;

valutato come tale pratica, a causa del rumore provocato dagli scoppi durante tutto il periodo compreso tra le 16.00 del 30 dicembre 2016 alle 24.00 del 1 gennaio 2017 comporterebbe un perdurante disturbo alla quiete pubblica nonché effetti traumatici agli animali;

dato atto che nell'ambito dei festeggiamenti del Capodanno è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi celebrativi nella Piazza dell'Unità d'Italia e zone limitrofe, con grande affluenza di persone;

ritenuto, altresì, che nelle zone interessate dalle sopracitate manifestazioni l'utilizzo di petardi e l'accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi tipo è fonte di pericolo in quanto rischia di procurare gravi danni a cose o lesioni alle persone ed è fonte di possibile deturpamento e/o danneggiamento di cose ed insudiciamento del suolo pubblico;

preso atto anche di quanto emerso in sede di discussione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 21.11.2016 in merito all'oggetto;

visti in particolare:

- l'articolo 54 comma 4 del TUEL (D.Lgs 267/2000) secondo il quale: *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”*;

– l'art. 57 del T.U. di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a norma del quale: “*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati in fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti o simili apparecchi*”;

- il DPR 31 marzo 1979, in base al quale al Sindaco compete la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi, e la difesa del patrimonio zootecnico;

– l'art. 674 del C.P. che punisce chiunque getta in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone;

– l'art. 703 del C.P. che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi di artificio, o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;

- l'art. 3 della L.R. 20/12;

– gli artt. 1, 3, 4, ed 8 comma I del vigente Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali ove si prevede, fra l'altro, che il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica;

– gli artt. 157 e 202 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, ove viene previsto il divieto di accensione di fuochi d'artificio in mancanza di specifica autorizzazione;

considerato pertanto che per quanto sopra indicato, fermo ed impregiudicato quanto previsto dalla specifica normativa sopra richiamata, al fine di garantire la tutela delle cose pubbliche e private, l'ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti in oggetto nonché il benessere degli animali,

si ritiene necessario ed opportuno:

– vietare l'utilizzo di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici di qualsiasi natura o genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 16,00 del 30 dicembre alle ore 23,30 del 31 dicembre 2016 e dalle ore 01,00 alle ore 24,00 del 01 gennaio 2017;

– vietare altresì, anche nel periodo compreso dalle ore 23,30 del 31 dicembre 2016 alle ore 01,00 del 1 gennaio 2017, l'utilizzo di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici di qualsiasi natura o genere, all'interno del perimetro compreso tra via Mercato Vecchio, via Pozzo del Mare, via del Teatro Romano, C.so Italia, Piazza della Borsa, via Canal Piccolo, Piazza Tommaseo, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio, interessate dalle manifestazioni pubbliche di celebrazione del Capodanno, fatte salve le specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità competente;

dato atto che del contenuto della presente ordinanza è già stata data comunicazione preventiva al Prefetto di Trieste;

visto l'art. 85 dello Statuto Comunale;

visto l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1) è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici di qualsiasi natura o genere, **su tutto il territorio comunale**, dalle ore **16.00 del 30 dicembre alle ore 23.30 del 31 dicembre 2016** e dalle ore **01.00 alle ore 24.00 del 01 gennaio 2017**;

2) è inoltre vietato in modo particolare, **anche nel periodo compreso dalle ore 23.30 del 31 dicembre 2016 alle ore 01.00 del 1 gennaio 2017** l'utilizzo di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici di qualsiasi natura o genere, all'interno del perimetro compreso tra via **Mercato Vecchio, via Pozzo del Mare, via del Teatro Romano, C.so Italia, Piazza della Borsa, via Canal Piccolo, Piazza Tommaseo, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio**, interessate dalle manifestazioni pubbliche di celebrazione del Capodanno, fatte salve le specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità competente;

3) i trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa nei limiti previsti da 25,00 euro a 150,00 euro ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dall'articolo 7 della L. R. n° 4 del 12 febbraio 2003;

4) è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1) della L. 689 del 24.11.1981, pari ad Euro 50,00;

5) all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori;

6) sono fatte salve le eventuali applicazioni di sanzioni previste dalle normative vigenti o la configurazione di diverse fattispecie di reato.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto con nota prot. n. 2/5/5/95/1 -16 dd. 23.12.2016, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Roberto Dipiazza